



## Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli Rubrica "Dentro la Notizia"

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

**105/2014**  
**Luglio/13/2014 (\*)**  
**Napoli 23 Luglio 2014**

**Con Comunicato Stampa 3 luglio 2014, Equitalia ha annunciato la possibilità di poter beneficiare di un nuovo piano di rateizzazione, mediante il quale i contribuenti, decaduti da una precedente rateizzazione prima del 22 giugno 2013, potranno richiedere fino ad un massimo di 72 rate (6 anni) per il pagamento delle cartelle di Equitalia, presentando un'apposita istanza entro il termine del 31 luglio 2014.**

Come noto, ai sensi dell'art. 19 del DPR 602/73 le somme richieste mediante cartella di pagamento o accertamento "esecutivo" possano essere dilazionate fino ad un massimo di 72 rate mensili (dilazione "ordinaria") o di 120 rate mensili (dilazione "straordinaria").

Ciascuna rata, salvo situazioni eccezionali, non può essere inferiore a 100,00 euro e, per l'accesso alla dilazione, non è mai richiesta la prestazione di garanzia sotto forma di ipoteca o di fideiussione bancaria, a prescindere dall'entità del debito che si intende dilazionare.

Orbene, l'art. 11 bis del D.L. n. 66/2014 convertito nella legge n. 89/2014, ha introdotto una forma di dilazione particolare per i contribuenti che, alla data del 22 giugno 2013 (entrata in vigore del D.L. 69/2013), erano decaduti da una dilazione dei ruoli già concessa, a condizione che la relativa domanda sia presentata entro il 31 luglio 2014.

Di seguito una breve disamina su questa nuova opportunità offerta ai contribuenti, già interessati da una procedura di rateazione, ma che a causa di difficoltà finanziarie non sono riusciti a mantenere fede ai pagamenti previsti alle varie scadenze del piano di rateizzo.

## **DECADENZA DALLA DILAZIONE**

Prima di addentrarsi nell'analisi di questa nuova possibilità di rateizzo offerta ai contribuenti decaduti da un precedente piano di rateizzo, è opportuno compiere un'analisi delle cause di decadenza dalla dilazione.

In merito alla decadenza dal piano di rateizzo si ricorda che nella versione attuale dell'art. 19 del DPR 602/73 così come modificato dal D.L. 69/2013, il debitore decade dalla dilazione se non paga otto rate del piano di rateizzo, anche non consecutive.

### **Quali gli effetti della decadenza?**

Il contribuente che non mantiene fede ai pagamenti alle rispettive scadenze di cui al piano di rateizzo, va incontro alle seguenti conseguenze:

- Intera riscuotibilità del debito, con eventuale adozione di misure cautelari (ipoteca, fermo dei beni mobili registrati) e avvio delle attività espropriative;
- Impossibilità di accedere nuovamente alla dilazione.

Ciò premesso, il D.L. 66/2014 per venire incontro alle esigenze dei contribuenti che, alla data del 22 giugno 2013, risultavano decaduti dalla dilazione dei ruoli, ha previsto che questi ultimi possono ora essere riammessi al beneficio del rateizzo, presentando una nuova istanza entro il 31 luglio 2014.

## **PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

In merito alle modalità di presentazione della nuova domanda di riammissione alla procedura di rateazione dei debiti iscritti a ruolo, Equitalia ha già messo a disposizione **un apposito modulo** sul suo sito internet, **nella sezione "Rateizzare"**, denominato appunto "*Istanza di rateazione ai sensi dell'art. 11-bis del Decreto Legge n. 66/2014 convertito con modificazioni dalla legge n.89/2014*".

Due le modalità con cui inoltrare la domanda per il piano di rateazione:

- **La prima è valida per i debiti fino a 50 mila euro.** In questo caso è sufficiente una domanda semplice, senza allegare alcuna documentazione comprovante la situazione di difficoltà economica.
- **La seconda vale per i debiti sopra i 50 euro.** In questo caso la concessione della rateazione è subordinata alla verifica della situazione di difficoltà economica. L'agente della riscossione analizza l'importo del debito e la documentazione idonea a rappresentare la situazione economico-finanziaria del contribuente.

### **NOVITA' NUOVO RATEIZZO**

**La nuova rateizzazione Equitalia,** presenta alcuni aspetti sui quali è necessario concentrare l'attenzione.

Infatti, l'art. 11 bis del D.L. 66/2014 ha previsto delle regole particolari applicabili alla nuova procedura di rateazione e, precisamente:

- **il nuovo piano concesso non è prorogabile in caso di peggioramento della situazione di difficoltà che non consente più di sostenere il piano di dilazione in corso;**
- **è prevista la decadenza in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive, anziché dopo 8 rate, come attualmente previsto per le altre rateazioni.**

### **CONSEGUENZE AMMISSIONE PIANO RATEIZZO**

Quando il contribuente ottiene l'ammissione ad un piano di rateizzo, da parte di Equitalia, non viene più considerato inadempiente finché i pagamenti sono regolari, per cui è possibile ottenere il Durc e il certificato di regolarità fiscale per poter lavorare con le pubbliche amministrazioni.

Inoltre, il contribuente che paga a rate è al riparo da eventuali azioni cautelari o esecutive (fermi, ipoteche, pignoramenti).

Infine, si segnala che Equitalia, nel comunicato stampa in esame, compie una breve disamina riguardante le varie tipologie di rateizzazione, fornendo un dettagliato vademecum ai contribuenti.

**Ad maiora**

***IL PRESIDENTE***  
***Edmondo Duraccio***

**(\*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori**

**ED/FC/GC**